Repubblica Italiana	
DiSCO	
Ente regionale per il Diritto allo Studio ed alla Conoscenza	
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI	
LAVANDERIE SELF – SERVICE ED ASCIUGATRICI PROFESSIONELI PER	
PERIODO DI CINQUE ANNI. CIG 8915487C9B	
L'anno duemilaventuno, il del mese di in Roma,	
nell'ufficio del Direttore Generale di DiSCo - Ente regionale per il Diritto allo	
Studio e alla Conoscenza, con sede in Roma, Via Cesare de Lollis 24B, innanzi a	
me, Dott.ssa Angela Incagnoli, Ufficiale Rogante, giusta il decreto n. 1 del 15 luglio	
2019, sono personalmente comparsi, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le	
parti contraenti rinunciato in accordo con me a norma dell'art. 48 della vigente	
legge 16 febbraio 1913, n. 89 i signori:	
- Dott. Paolo Cortesini, nato a Roma il 28 agosto 1962, domiciliato per la carica	
in Roma - Via Cesare De Lollis, 24/b, il quale interviene al presente atto nella sua	
veste di Direttore Generale di DiSCo C.F. 08123891007, (che in prosieguo sarà	
indicato anche come Ente, Amministrazione, Ente appaltante o Appaltante), giusta	
il delibera del CdA n. 14 del 13/11/2019;	
- il sig, nato a il	
, codice fiscale,	
identificabile mediante carta d'identità n, rilasciata il	
, domiciliato per la carica	
come appresso indicato, il quale interviene ed agisce nel presente contratto	
non in proprio, ma nella sua qualità di Procuratore / legale rappresentante,	

giusta Procura Speciale autenticata nelle firme in data, Rep. N.	
dall'Avv. /Notaio in, allegata al presente	
contratto, costituendone parte integrante sotto la lettera "A" della Società	
in	
via	
numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio	
di, iscritta al n	
I suddetti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, sono qui	
convenuti al fine di stipulare il presente contratto in forma pubblica	
amministrativa.	
PREMESSO CHE	
con determinazione direttoriale ndel	
,l'Amministrazione ha stabilito di procedere	
all'indizione di un'apposita procedura aperta per procedere	
all'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs 50/2016, del	
servizio di installazione e manutenzione di macchine lavatrici self service e	
asciugatrici da collocarsi all'interno delle sedi di DiSCo, per il periodo di	
n. cinque (5) anni, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta	
economicamente più vantaggiosa, ai sensi all'art. 95 comma 2 del D.Lgs	
50/2016, sulla base di parametri indicati nel Disciplinare di Gara, stante	
l'assenza di convenzioni Consip attive di cui all'art. 26 c.1 della	
L.488/1999;	
- con Determina Direttoriale n del	
la gara sopra menzionata è stata definitivamente	
aggiudicata alla società;	

- che per la suddetta procedura sono state effettuate le forme di pubblicità	
dell'esito della gara, previste dalla normativa in vigore;	
- che trattandosi di mera fornitura, non è richiesta la redazione del	
documento di valutazione dei rischi (DUVRI) e non sussistono, di	
conseguenza, costi della sicurezza;	
- che con prot. nè stato acquisito positivamente il certificato	
di comunicazione Antimafia mediante la BDNA;	
- che l'Appaltatore ha prodotto alla Stazione Appaltante tutta la	
documentazione richiesta alla stessa con nota del	
2021;	
- che la Società appaltatrice ha costituito ai sensi dell'art.103 del D. Lgs.n.	
50 del 2016 e smi, la cauzione definitiva di cui al Disciplinare di Gara	
mediante polizza n rilasciata dalla società	
spa per la somma €;	
- che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.LGS n. 50 del 2016 e smi come	
di seguito indicato: "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico	
notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per	
ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficio	
rogante della Stazione appaltante";	
Ciò premesso, fra le parti come sopra costituite, con la presente scrittura da	
valere quale atto in forma pubblica amministrativa elettronica a tutti gli effetti di	
legge, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che si richiama a	
far parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto	
segue:	
Art. I- Finalità e contenuto dell'appalto	
i	1

Il presente contratto disciplina i rapporti tra l'Amministrazione in seguito	
denominata anche ("Stazione Appaltante" o "SA") e l'operatore economico	
aggiudicatario (di seguito anche affidatario), per l'affidamento in	
concessione del servizio di installazione e manutenzione di macchine	
lavatrici self service e asciugatrici da collocarsi all'interno delle sedi di	
DiSCo, per il periodo di n. cinque (5) anni. L'appaltatore si impegna a	
fornire il servizio, secondo le condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità	
dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti: a)	
capitolato d'oneri e relativi allegati, b) Offerta Tecnica e c) Offerta	
economica, di cui si omette la relativa lettura avendo l'impresa dichiarato di	
conoscerne il contenuto ed i termini.	
Relativamente a tutti i documenti sopraindicati alle lett. a), b) e c) si	
evidenzia che gli stessi, sottoscritti dai contraenti, pur costituendo parte	
integrante del presente contratto, non vengono ad esso materialmente	
allegati; i medesimi restano depositati agli atti di DiSCo ove sono	
rintracciabili sulla piattaforma STELLA della Regione Lazio -	
https://stella.regione.lazio.it e scaricati in maniera informatica presso	
l'Ufficio Gare e Contratti di DiSCo.	
Art. 2 – Oggetto dell'appalto e modalità di accesso al servizio	
DiSCo conferisce alla soc, che accetta,	
l'appalto in concessione del servizio di installazione e manutenzione di	
macchine lavatrici self service e asciugatrici da collocarsi all'interno delle	
sedi di DiSCo, che verrà svolto alle condizioni stabilite nel Capitolato	
d'Oneri ed alle estensioni indicate nell'Offerta Tecnica, che si allegano	
quale parte integrante, e secondo l'Offerta Economica, anch'essa allegata al	

presente contratto.	
Sono oggetto della concessione gli spazi individuati da DiSCo, idonei	
all'installazione delle macchine di lavaggio ed asciugatura su aree di	
proprietà o nella disponibilità della stessa, destinate agli studenti universitari	
ospiti delle residenze universitarie.	
Art. 3 - Durata dell'appalto ed importo	
La durata del rapporto contrattuale è stabilita in anni tre (5), con	
decorrenza dallefino al	
Alla scadenza del contratto, il servizio di cui si tratta potrà essere	
prorogato ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. lgs. n. 50/2016 per il	
termine strettamente utile, al fine di espletare tutte le procedure	
necessarie per la scelta del nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore	
resterà obbligato a prestare il servizio alle medesime condizioni	
contrattuali vigenti alla data di scadenza.	
La società concessionariasi impegna a	
corrispondere a DiSCo la percentuale del fatturato annuale, pari al	
, così come proposto nell'offerta economica.	
La Società Assicuratrice, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/10 e s.m., si	
obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente	
contratto, utilizzando esclusivamente i conti correnti bancari o postali	
dedicati al presente contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi al	
presente contratto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste	
dall'art.3 della citata legge.	
Art. 4 – Interpretazione del contratto	

In caso di dubbia interpretazione delle clausole contrattuali prevarrà	
l'interpretazione estensiva o più favorevole a DiSCo	
Art.5 – Norme regolatrici	
La società concessionaria dichiara di aver preso esatta conoscenza e di	
accettare senza riserve, le condizioni, prescrizioni ed obblighi contenuti nel	
Capitolato di Polizza allegato al presente contratto e di obbligarsi nello	
svolgimento del servizio al pieno ed integrale rispetto di tutte le norme	
vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici e in	
materia di concessione , in particolare a rispettare tutte le norme in	
materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva,	
previdenziale, assistenziale, assicurative e sanitaria prevista per dipendenti e	
collaboratori.	
Di tutti gli atti richiamati e/o allegati al presente contratto il società	
concessionaria dichiara di averne piena conoscenza e di accettarne	
integralmente il contenuto.	
Art. 6- Responsabilità civile e cauzione	
La Società assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi	
all'esecuzione del presente contratto.	
Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, a garanzia dell'esatto	
adempimento degli obblighi contrattuali, la Società ha costituito deposito	
cauzionale mediante polizza fideiussoria npari ad €	
rilasciata dalla in	
data( con validità dalle ore 24:00 del	
alle ore 24:00 del) e depositata agli atti	
dell'Ente. La garanzia potrà essere svincolata solo con autorizzazione scritta	

dell'Ente a seguito della verifica della regolare e tempestiva esecuzione degli	
obblighi contrattuali.	
Art. 7 – <b>Penali</b>	
In caso di mancate o non perfette esecuzioni delle prestazioni, alla Ditta	
saranno applicate le seguenti penali:	
Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di inizio del presente	
affidamento sarà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00).	
In caso di interruzione o sospensione totale o parziale del servizio	
imputabile alla Ditta verrà applicata a titolo di penale la somma di €	
750,00 per ogni giorno sino al ripristino del servizio;	
• In caso di mancata esposizione del prezzo per l'utilizzo delle	
macchine o in caso di suo non concordato aumento verrà applicata	
la penale di € 500,00 al giorno fino alla ripristino delle condizioni	
previste dal Capitolato;	
In caso di contraddittorietà tra i cicli rilevati nei report mensile con	
quelli dei report annuali, si applicherà la penale di € 250,00;	
In caso in cui il numero di cicli complessivi nelle sedi territoriali per	
ogni macchina installata rilevati in contraddittorio tra le parti	
contrattuali non coincidano con i dati del report annuale, si	
applicherà la penale di € 1.000,00.	
Residualmente, qualora nella esecuzione del contratto siano rilevate	
ulteriori inadempienze gravi, l'Impresa a cui è affidato il servizio,	
corrisponderà una penale da 0,3 per mille e il I per mille dell'ammontare	
netto contrattuale per ogni manchevolezza che gli verrà contestata per	
iscritto e per la quale, entro 5 giorni liberi dal ricevimento della	

comunicazione, non fosse in grado di produrre giustificazioni pertinenti e	
valide. L'entità della penale è definita a discrezione dell'Amministrazione in	
rapporto alla gravità dell'inadempimento. 3. Per ottenere la rifusione dei	
danni, il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione è	
autorizzata a rivalersi, mediante trattenute sul deposito cauzionale.	
Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed	
applicazione delle penali	
La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la	
percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le	
conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale	
massima, sono di seguito specificate:	
- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
all'applicazione delle penali stabilite, saranno contestati	
dall'Amministrazione per iscritto al Concessionario;	
- Il Concessionario dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie	
deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione,	
all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni	
lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette	
deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato,	
ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a	
giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza,	
potranno essere applicate al Concessionario le penali stabilite a decorrere	
dall'inizio dell'inadempimento.	
ART.8 CESSIONE DEL CONTRATTO	
Il contratto non può essere ceduto pena la nullità (si veda l'art. 105, comma	

I del Codice dei contratti).	
Art. 9-RISOLUZIONE	
I.Fatto salvo quanto previsto ai commi I, 2 e 4, dell'articolo 107 del	
Codice dei contratti l'Amministrazione può risolvere un contratto pubblico	
durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni	
sono soddisfatte: - l'aggiudicatario si è trovato, al momento	
dell'aggiudicazione del contratto in una delle situazioni di cui all'articolo 80,	
comma I del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla	
procedura; - il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in	
considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati,	
come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un	
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in	
giudicato per violazione del presente codice.	
2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il	
periodo di efficacia dello stesso qualora:	
a) nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta la decadenza	
dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o	
dichiarazioni mendaci;	
b) nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento	
definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di	
cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione,	
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati	
di cui all'articolo 80 del Codice.	
3. Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, accerta un grave	
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario,	

tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al	
responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata	
dei documenti necessari. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti	
all'aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per	
la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del	
procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette	
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'aggiudicatario abbia	
risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del	
procedimento dichiara risolto il contratto, salvi gli importi dovuti	
all'Amministrazione, anche a titolo di penale. Resta salvo altresì il	
risarcimento del danno.	
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle	
prestazioni ritardi per negligenza dell'aggiudicatario e rispetto alle previsioni	
del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna	
un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci	
giorni, entro i quali l'aggiudicatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il	
termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con	
l'aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante	
risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.	
5. Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si	
risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:	
- casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Amministrazione;	
- applicazione di un numero superiore a 5 penalità;	
- mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i	
certificati necessari allo svolgimento del servizio;	

- violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito	
penalmente perseguibile;	
- mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento	
dei contributi previdenziali cd assicurativi;	
- cessione anche parziale del contratto; - frode nel redigere i documenti	
contabili o mancanza degli stessi; - annullamento in ambito giurisdizionale	
della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore	
economico per l'esecuzione del presente contratto e/o ritiro in autotutela	
della stessa;	
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante della Ditta	
aggiudicataria per reati che incidono sulla moralità professionale di cui	
all'art. 80 del Codice;	
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il	
termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte	
dell'Amministrazione;	
- perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione	
alla 26 gara e di quanto dichiarato in sede di gara;	
- utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D. Lgs.	
196/2003;	
- mancata produzione da parte dell'aggiudicatario della Copia Modelli	
DM10 dei prestatori di lavoro;	
- inosservanza durante l'esecuzione del servizio dell'offerta tecnica ed	
economica formulate in sede di gara;	
- inosservanza dei codice di comportamento dei dipendenti di DiSCo	
(pubblicato sul sito istituzionale della Stazione appaltante).	

- esito negativo dell'l'informativa antimafia richiesta alla Prefettura di	
competenza (art. 1353 e ss. del c.c.);	
- utilizzo locali per servizi non inerenti al presente affidamento;	
- mancata rispondenza, riscontrata dall'Amministrazione, dei prezzi applicati	
dal concessionario all'utenza, rispetto a quelli stabiliti;	
- inesistenza e/o non validità delle polizze prodotte, ovvero sopravvenuta	
inefficacia delle stesse;	
-verifica in corso di esecuzione della non veridicità delle dichiarazioni	
rilasciate in sede di gara ai sensi del DPR n. 445/00;	
- mancata produzione all'Amministrazione della copia delle buste paga del	
personale quando richieste dall'Amministrazione;	
- dichiarazione di fallimento o apertura di procedure concorsuali;	
- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite con le	
modalità difformi da quelle previste dalla L. 136/2010 e smi.	
- gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà	
dell'Amministrazione;	
- gravi e reiterate negligenze nella conduzione dell'esercizio tali da	
compromettere la qualità dei servizi e/o la funzionalità dell'esercizio stesso	
e arrecare pregiudizio all'immagine dell'Amministrazione;	
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;	
- sussistenza di una o più cause interdittive secondo la vigente normativa	
antimafia;	
- offerte imputabili ad un unico centro decisionale dopo l'aggiudicazione o	
dopo la stipula contrattuale;	
- violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di	

contributi previdenziali e assistenziali;	
- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza	
avvalersi di banche o della società Poste italiane spa;	
In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a	
seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, espressa a mezzo pec e/o	
lettera raccomandata a/r, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con	
conseguente perdita della cauzione da parte della società aggiudicatrice e	
fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di	
maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro	
operatore economico.	
6. Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, in caso di	
risoluzione, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i	
soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti	
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per	
l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che	
ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente,	
escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime	
condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.	
7. L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva	
espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti	
dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti	
dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e	
all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia	
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp,	
i de la companya de	

318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322	
bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.	
Art.10- Foro competente	
Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti, il Foro	
competente esclusivo è quello di Roma	
Art. I I-Spese contrattuali	
Sono a carico dell'aggiudicatario, tutte le spese contrattuali oltre che le	
eventuali spese conseguenti alla svincolo della cauzione e tutte le tasse ed	
imposte presenti e future inerenti all'appalto.	
Art.13- Codice in materia di protezione dei dati personali	
L'Ente, ai sensi della normativa vigente in materia., informa la Società	
appaltatrice che tratterà i dati contenuti nel presente contratto,	
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli	
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia	
Art. 14- Clausola compromissoria	
Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all'art.	
209 del Codice dei Contratti pubblici recante disposizioni in materia di	
arbitrato.	
Art. 15- Responsabile unico del procedimento	
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Funz. Dott.	
Art.17 <b>- Rinvii</b>	
Per quanto eventualmente non fosse stato espressamente previsto nel	
presente contratto si rinvia al capitolato della concessione e, per quanto	
applicabili, alle norme dei codice dei contratti della P.A. ed alle norme del	

Codice Civile, nonché le norme introdotte dall'art. 2 n.1 del Dl. 76 de	
16/07/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione	
digitale".	
Le parti dichiarano di approvare il contenuto di cui ai precedenti articoli de	
presente contratto, non esclusa la premessa, e ciò ai sensi ed agli effett	
dell'art. 1341 del C.C.	
Art. 18– Elenco allegati	
Si allegano materialmente al contratto:	
- allegato "A"- Procura;	
- allegato "B" – capitolato d'oneri Sottoscritto;	
- allegato "C"- Offerta Tecnica della Società Assicuratrice;	
- allegato "D"- Offerta Economica della Società Assicuratrice;	
Le parti, espressamente e d'accordo fra loro, esonerano me Ufficiale	
Rogante, dalla lettura degli allegati al presente atto, dichiarando di averne	
esatta conoscenza.	
Dopo la lettura del presente contratto, composto da n. pagine, le part	
dichiarano che lo stesso è conforme alle loro volontà, per cui a conferma	
con me lo sottoscrivono con firma digitale con certificati di firma	
riconosciuti e validi.	
Per DiSCo Per la Soc	
Il Direttore Generale Il Procuratore Speciale	
Dott. Paolo Cortesini Sig.	
L'Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gl	

effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni,	
nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente contratto:	
ARTICOLO 7 (Penali); ARTICOLO 9 (Risoluzione del contratto);	
ARTICOLO 10 (Foro competente); ARTICOLO 14 (Clausola	
compromissoria).	
Le parti, espressamente e d'accordo fra loro, esonerano me Ufficiale	
Rogante, dalla lettura degli allegati al presente atto, dichiarando di averne	
esatta conoscenza.	
Dopo la lettura del presente contratto, composto da n pagine, le	
parti dichiarano che lo stesso è conforme alle loro volontà, per cui a	
conferma con me lo sottoscrivono con firma digitale con certificati di firma	
riconosciuti e validi.	
Per DiSCo Per la società	
Il Direttore Generale Il Procuratore Speciale	
Dott. Paolo Cortesini	
L'ufficiale Rogante	
Dott.ssa Angela Incagnoli	